



Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale)

del 16 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹,

ordina:

Sezione 1: Misure preventive per udienze ed esami testimoniali

Art. 1

Nell'ambito degli atti procedurali con partecipazione di parti, testimoni o terzi, quali udienze ed esami testimoniali, i giudici e le autorità adottano le misure concernenti l'igiene e il distanziamento sociale necessarie secondo le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

Sezione 2: Procedimento civile

Art. 2 Ricorso a videoconferenze

¹ In deroga all'articolo 54 del Codice di procedura civile (CPC)², le udienze possono svolgersi mediante videoconferenza, se le parti vi acconsentono o in presenza di motivi gravi, in particolare in caso d'urgenza.

² In deroga agli articoli 171, 174, 176 e 187 CPC, gli esami testimoniali e la presentazione delle perizie da parte di periti possono svolgersi mediante videoconferenza.

³ In deroga all'articolo 54 CPC, il pubblico può essere escluso dalle videoconferenze, ad eccezione dei giornalisti accreditati. L'accesso è accordato su domanda alle persone che ne hanno diritto.

RS 272.81

¹ RS 101

² RS 272

Art. 3 Ricorso a videoconferenze o teleconferenze nelle procedure di diritto matrimoniale

In deroga agli articoli 273, 287, 297 e 298 CPC³, nelle procedure di diritto matrimoniale le audizioni possono essere svolte mediante videoconferenza o teleconferenza, se le parti vi acconsentono e se nessun motivo grave vi si oppone. In caso di urgenza si può eccezionalmente rinunciare al consenso delle parti.

Art. 4 Principi per l'impiego di videoconferenze e teleconferenze

In caso d'impiego di videoconferenze e teleconferenze occorre assicurarsi che:

- a. il suono e, se del caso, l'immagine siano trasmessi contemporaneamente a tutti i partecipanti;
- b. nel caso di esami testimoniali secondo l'articolo 2 capoverso 2 e audizioni secondo l'articolo 3, il suono e, se del caso, l'immagine siano registrati e tale registrazione sia acquisita agli atti; e
- c. la protezione e la sicurezza dei dati siano garantite.

Art. 5 Rinuncia al dibattimento

In deroga agli articoli 228, 232, 233, 245 e 273 CPC⁴, il giudice può rinunciare al dibattimento e svolgere la procedura per scritto, se il dibattimento non è possibile o ragionevolmente esigibile neppure mediante videoconferenza o teleconferenza e se vi è urgenza, a condizione che nessun motivo grave vi si opponga.

Art. 6 Misure speciali nelle procedure di protezione dei minori e degli adulti

In deroga agli articoli 314a capoverso 1, 447 e 450e del Codice civile⁵, le audizioni possono essere effettuate da un singolo membro o da una delegazione dell'autorità di protezione dei minori o degli adulti o dell'autorità giudiziaria di reclamo e mediante videoconferenza o teleconferenza secondo l'articolo 4. Un eventuale dibattimento può pure essere effettuato mediante videoconferenza o teleconferenza.

Sezione 3: Procedura esecutiva**Art. 7** Notificazione senza ricevuta

¹ In deroga agli articoli 34, 64 capoverso 2 e 72 capoverso 2 della legge federale dell'11 aprile 1889⁶ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), gli avvisi e le decisioni delle autorità d'esecuzione e dei fallimenti nonché gli atti esecutivi possono essere notificati con avviso di ricevimento senza ricevuta se:

³ RS 272

⁴ RS 272

⁵ RS 210

⁶ RS 281.1

- a. un primo tentativo di notificazione per via ordinaria è fallito o se nel caso specifico la notificazione per via ordinaria è a priori impossibile o priva di probabilità di successo in ragione di circostanze particolari; e
- b. il destinatario è stato informato in merito alla notificazione mediante una comunicazione telefonica al più tardi il giorno precedente la notificazione oppure si può supporre che ne sia stato informato per scritto o elettronicamente al più tardi il giorno precedente.

² L'avviso di ricevimento di cui al capoverso 1 sostituisce l'attestazione di cui all'articolo 72 capoverso 2 LEF.

Art. 8 Restituzione

In deroga all'articolo 33 capoverso 4 LEF⁷, la decisione relativa alla restituzione di un termine non osservato spetta all'ufficio d'esecuzione o all'ufficio dei fallimenti competente, se il termine decorre con una notificazione ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9 Realizzazione tramite piattaforme d'incanto in linea

¹ In deroga agli articoli 125-129 e 257-259 LEF⁸, i beni mobili possono essere realizzati, oltre che mediante pubblico incanto e la vendita a trattative private, anche mediante incanto tramite una piattaforma in linea accessibile al pubblico.

² Le modalità dell'incanto tramite una piattaforma in linea sono determinate dall'ufficiale esecutore con il maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. L'ufficiale esecutore informa precedentemente il debitore, il creditore e i terzi interessati in merito all'incanto tramite piattaforma in linea.

³ Gli articoli 127, 128 e 129 capoverso 2 LEF si applicano per analogia.

⁷ RS 281.1

⁸ RS 281.1

Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 10

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2020 alle ore 00.00⁹.

² Si applica fino al 30 settembre 2020.

16 aprile 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁹ Pubblicazione urgente del 16 aprile 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).